SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 207

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 settembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 agosto 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 agosto 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.939 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 gennaio, 21 marzo, 23 maggio e 21 giugno 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all' "Indice Eurostat" con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,70%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 agosto 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 168 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 agosto 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell' 1,70% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 168 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2018 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A07298

DECRETO 23 agosto 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, dodicesima e tredicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 agosto 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.939 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio e 21 giugno 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come "Indice Eurostat";

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,70%, indicizzati all' "Indice Eurostat", con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all' "Indice Eurostat" ("BTP €i"), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 31 gennaio 2013 e scadenza 15 settembre 2018, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 agosto 2013, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 168 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 agosto 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato, per 168 giorni.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, articolo 3 unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2013 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero

dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A07299

DECRETO 23 agosto 2013.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizionee dei Certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015, quinta e sesta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2013, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 agosto 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 74.939 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 giugno e 23 luglio 2013, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranche dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (di seguito "CTZ"), con godimento 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta tranche di CTZ con godimento 28 giugno 2013 e scadenza 30 giugno 2015. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 27 agosto 2013, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La commissione di collocamento, prevista dall'articolo 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,20% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento

della sesta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 agosto 2013.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 agosto 2013, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 agosto 2013 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), articolo 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2015, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2013

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

13A07300

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 luglio 2013.

Modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale ed umanitaria, triennio 2014-2016. Linee guida e modelli di domanda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno «si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140», e che «con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo» da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione del Fondo;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2005, adottato ai sensi del citato art. 1-*sexies*, comma 2, modificato con i successivi decreti ministeriali in data 27 giugno 2007, 22 luglio 2008 e 5 agosto 2010 con i quali il Ministro dell'interno ha provveduto a:

stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la ripartizione e per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca;

assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto;

Ritenuta la necessità di dover adottare un nuovo decreto recante la disciplina del bando SPRAR per il triennio 2014-2016 con i relativi allegati, che costituiscono tutti parte integrante del presente decreto:

allegato *A* - Linee guida;

allegato *B* - Modello di domanda del contributo;

allegato *B*1 - Scheda strutture;

allegato *B*2 - Certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva;

allegato *C* - Piano finanziario;

allegato *C*1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;

allegato *D* - Tabella per la revoca del contributo;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, in conformità al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, di seguito nominato «decreto qualifiche» e al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di seguito nominato «decreto procedure», si intende per:

a) «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione presentata secondo le modalità previste dal «decreto procedure» diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

b) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di un Paese terzo o apolide che abbia chiesto di essere ammesso ad una forma di protezione internazionale;

c) «status di rifugiato»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 11 del «decreto qualifiche»;

d) «protezione sussidiaria»: la protezione internazionale riconosciuta al cittadino straniero ai sensi dell'art. 17 del «decreto qualifiche»;

e) «protezione umanitaria»: la protezione di cui all'art. 32 del «decreto procedure» concessa al cittadino di un paese terzo che si trovi in oggettive e gravi condizioni personali che non consentono l'allontanamento e a cui, qualora non venga accolta la domanda di protezione internazionale, viene rilasciato dal questore un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Inoltre, si intende per:

«Fondo»: il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito con l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

«Capo Dipartimento»: il Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;

«Direttore centrale»: il Direttore della direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

«Direzione centrale»: la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;

«SPRAR»: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

«Servizio centrale»: Servizio centrale dello SPRAR.

Art. 2.

Durata degli interventi

1. Il Capo Dipartimento, con apposito provvedimento stabilisce, con riferimento alla durata triennale dei servizi finalizzati all'accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale per i quali gli enti locali richiedono un contributo, la capacità ricettiva dello SPRAR.

2. Il contributo, secondo i principi della contabilità generale dello Stato, viene assegnato distintamente per ciascun anno della triennalità di vigenza del bando.

Art. 3.

Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge n. 39/1990, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 32 del «decreto procedure».

Per accedere alla ripartizione del Fondo, gli enti locali presentano, in carta libera, domanda di contributo sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli «*A*», «*B*», «*B*1», «*B*2», «*C*», «*C*1» e «*D*» allegati al presente decreto, di cui all'art. 15.

Gli enti locali devono inoltre produrre i seguenti documenti:

copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante dell'ente locale che ha presentato la domanda o di un suo delegato;

lettere di adesione di enti locali che offrono servizi a favore del progetto o sul cui territorio insistono le strutture di accoglienza;

dichiarazione di impegno dell'ente locale di avvalersi di uno o più enti attuatori con pluriennale consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della domanda (nei casi in cui l'ente locale intenda avvalersi di ente attuatore);

piantine delle strutture adibite all'accoglienza dei soggetti disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata e all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;

autorizzazione e accreditamento della struttura di accoglienza per i minori non accompagnati, così come previsto dalla normativa regionale e nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001.

2. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata, come unione o consorzio. La presentazione di una secon-

da e di una terza domanda di contributo da parte dello stesso ente è ammissibile nel rispetto del limite complessivo dei posti di cui all'art. 5, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi specifici, riservati a minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonché a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

3. Le domande, in duplice copia, sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, piazza del Viminale - 00184 Roma, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Cause di inammissibilità e di esclusione

1. Sono inammissibili:

a) le domande spedite dopo la decorrenza del termine di cui al precedente art. 3, comma 3;

b) le domande di contributo non corredate dal piano finanziario redatto secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato «C» ;

c) le domande redatte su formulari non conformi ai modelli allegati al presente decreto e/o privi della firma del legale rappresentante.

Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale per una stessa graduatoria, di cui al successivo art. 9 del presente decreto, è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal precedente art. 3.

2. Sono escluse:

a) le domande di partecipazione alla ripartizione del Fondo riferite a servizi non operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda;

b) le domande che non prevedono i servizi minimi garantiti indicati nelle linee guida;

c) le domande prive della dichiarazione di impegno a destinare alla rete nazionale dello SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza;

d) le domande prive della dichiarazione d'impegno ad attivare posti aggiuntivi di accoglienza secondo le modalità di cui al successivo art. 6.

Nel caso di enti locali che decidano di avvalersi della collaborazione di enti attuatori, la domanda deve essere corredata, pena l'esclusione, da una dichiarazione circa la pluriennale e consecutiva esperienza degli enti attuatori nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della proposta progettuale.

Comporta, altresì, l'esclusione della domanda il mancato rispetto dei termini di invio dei chiarimenti e delle integrazioni documentali richieste dalla commissione di cui all'art. 8 nei casi previsti nel medesimo articolo.

Art. 5.

Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza

1. Gli enti locali che presentano domanda di contributo debbono destinare allo SPRAR una percentuale minima del 70 per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza.

All'assegnazione di tali posti provvede direttamente la Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti a beneficiari con caratteristiche diverse rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo originaria.

I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 140/2005.

2. La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza, ad esclusione di quelli specificamente destinati ai soli minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, nonché alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, non deve essere inferiore a quindici posti né superiore a:

a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;

b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;

c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 200.000 abitanti;

d) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, nel cui territorio è presente un centro di cui all'art. 20 del «decreto procedure» e all'art. 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

e) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 200.001 e 1.000.000 abitanti;

f) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;

g) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

Per quanto concerne i servizi di accoglienza specificamente predisposti per i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria, in ogni caso il limite minimo del numero dei posti è dieci.

La capacità ricettiva dei servizi di accoglienza predisposti per i soggetti con disagio mentale o psicologico e

con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata non deve essere inferiore a quattro posti, né superiore a otto posti, esclusivamente destinati a tale tipo di vulnerabilità.

Nel caso in cui la domanda di contributo è presentata da un consorzio, da un'unione di comuni, da un'associazione di comuni, ovvero da una provincia, il numero degli abitanti va calcolato in base alla popolazione dei soli comuni dove sorgono le strutture di accoglienza.

Art. 6.

Capacità ricettiva dei servizi di accoglienza aggiuntivi

1. L'ente locale che presenta domanda di contributo ha l'obbligo di garantire, nel corso del triennio di vigenza del bando, l'attivazione di una percentuale di posti aggiuntivi su richiesta della Direzione centrale per il tramite del Servizio centrale.

2. L'attivazione ha carattere facoltativo per gli enti locali che presentino domande riferite a servizi per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria o per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata.

3. La percentuale di posti aggiuntivi viene calcolata in base al numero di posti effettivamente finanziati secondo i seguenti criteri:

a) da un minimo obbligatorio di 40 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti fino a 25 posti;

b) da un minimo obbligatorio di 30 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 26 fino a 50 posti;

c) da un minimo obbligatorio di 20 per cento a un massimo di 100 per cento per i progetti da 51 posti e oltre.

I posti vanno calcolati con arrotondamento per difetto all'unità inferiore.

4. Per i posti aggiuntivi non è richiesto alcun cofinanziamento all'ente locale. Non è necessario, inoltre, indicare nella domanda di contributo le strutture da destinare all'attivazione dei posti aggiuntivi, fermo restando la conformità delle stesse a quanto previsto dalle linee guida.

5. A partire dalla ricezione della richiesta di attivazione dei posti aggiuntivi, gli enti locali sono tenuti ad attivare, i primi sei posti, entro i successivi sette giorni lavorativi. I restanti posti andranno attivati entro e non oltre i successivi venti giorni lavorativi.

6. Per ogni posto aggiuntivo attivato viene riconosciuto un costo pro die/pro capite pari ad euro 35. Agli enti locali che, ai sensi del comma 2, offrono facoltativamente posti aggiuntivi, viene assegnato, a concorrenza delle spese sostenute, un contributo giornaliero a persona di euro 35.

Art. 7.

Costi inammissibili

1. Non sono ammissibili i costi per l'acquisto di immobili, né quelli relativi al pagamento di eventuali mutui accesi per l'acquisto degli stessi.

2. Non sono ammissibili i costi di adeguamento delle strutture da adibire all'accoglienza, ad eccezione degli enti locali che presentano domanda di contributo per la prima volta, oppure di quelli che, pur avendola presentata negli anni precedenti, non siano stati mai ammessi al contributo.

Non sono, altresì, ammissibili i costi di adeguamento riferiti a strutture che abbiano beneficiato, o per le quali sia stato richiesto, un contributo a valere sui Programmi operativi nazionali - PON.

Per gli enti locali che ne hanno titolo è possibile imputare costi di adeguamento per una quota non superiore al dieci per cento del costo complessivo del servizio ammesso al contributo.

I lavori di adeguamento devono essere ultimati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

Art. 8.

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della selezione delle domande di cui all'art. 3, con provvedimento del Capo Dipartimento è istituita una Commissione di valutazione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo o da un suo delegato che la presiede, da un dirigente di II fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la Commissione un rappresentante dell'alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) ed un rappresentante delle regioni. La segreteria della Commissione è assicurata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale.

Per le attività connesse alla valutazione dei progetti, la Commissione si avvale del supporto tecnico del Servizio centrale.

La partecipazione alla Commissione non comporta compensi o rimborsi.

2. La Commissione di valutazione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

3. La Commissione, nel corso della valutazione, si riserva la facoltà di:

chiedere chiarimenti in relazione alla documentazione presentata e agli elementi non sostanziali contenuti nella domanda;

chiedere integrazioni documentali riguardo a mere irregolarità formali della documentazione ricevuta.

In tali ipotesi la Commissione assegna un termine perentorio entro il quale, pena l'esclusione, l'ente locale deve far pervenire i chiarimenti o le integrazioni richieste.

4. Al fine di garantire la più ampia distribuzione dei servizi di accoglienza sul territorio, la Commissione può chiedere all'ente locale una riduzione dei posti in accoglienza rispetto a quelli offerti nella domanda di partecipazione al bando.

In tal caso, l'ente locale che accoglie la richiesta rimodula in maniera conseguente il progetto ed il relativo piano finanziario e fornisce alla Commissione i chiarimenti o le integrazioni richieste.

5. All'esito dell'esame delle domande la Commissione assegna ai singoli progetti i punteggi secondo le modalità stabilite dall'art. 9, forma ed approva le distinte graduatorie degli enti locali ammessi al contributo.

Art. 9.

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. La Commissione di cui all'art. 8 elabora tre graduatorie distinguendo:

a) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale o umanitaria;

b) graduatoria delle domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente destinati a persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;

c) graduatoria delle domande che prevedono servizi destinati alle restanti categorie di beneficiari.

2. Al fine della formazione della graduatoria la Commissione di valutazione assegna ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile:

a) punti 0,50 per ogni anno di attività dell'ente locale finanziato dal Fondo, fino ad un massimo di sei anni;

b) un punteggio pari al quoziente fra costo totale e costo di tutto il personale dell'ente locale e/o dell'ente attuatore stabilmente impiegato (dipendenti e collaboratori) fino a un massimo di 2,40 punti;

c) punti 0,20 per ogni cinque per cento in più di cofinanziamento rispetto al venti per cento previsto dall'art. 1-*sexies*, comma 2, del «decreto-legge» e dettagliato secondo i criteri previsti dall'allegato» C1«fino ad un massimo di 0,60;

d) punti da 0 a 4 per la coerenza e la proporzionalità del piano finanziario rispetto alle attività previste dal progetto;

e) punti da 0 a 6 per la qualità della proposta progettuale presentata;

f) punti da 0 a 4 per il livello di aderenza ai parametri previsti dalle linee guida.

3. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggiore numero di posti riservati dall'ente locale in favore dello SPRAR. In caso di ulteriore parità di punteggio saranno prioritariamente ammessi gli enti locali che, oltre ai posti e ai servizi specifici di cui al comma 1 lettere *a)*, *b)*, abbiano presentato anche una domanda di contributo per la realizzazione di servizi di accoglienza in favore di richiedenti/titolari di protezione di cui al comma 1 lettera *c)*.

Art. 10.

Decreto di ripartizione

1. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla Commissione di cui all'art. 8, che assegna all'ente locale, sulla base delle graduatorie di cui all'art. 9, comma 1, un sostegno finanziario non superiore all'ottanta per cento del costo totale del singolo progetto territoriale.

2. Il Ministro dell'interno, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 8 del presente decreto e sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo.

3. Della graduatoria degli enti locali ammessi a contributo è data diffusione mediante la pubblicazione sui siti internet del Ministero dell'interno e del Servizio centrale. Dell'assegnazione del contributo è data, altresì, formale comunicazione all'ente locale beneficiario, nonché alla Prefettura - UTG territorialmente competente.

Art. 11.

Variazioni del servizio finanziato

1. I servizi indicati nei progetti che, entrati in graduatoria, sono stati ammessi al riparto del Fondo, non possono subire variazioni nella fase attuativa dei progetti stessi.

Non può essere sottoposto a novazione soggettiva il rapporto tra l'ente locale associato o aderente, e l'ente attuatore, predeterminato per l'attivazione del progetto fin dal mese di gennaio ai fini dell'ammissibilità della domanda. Costituiscono elementi essenziali per la valutazione del progetto e per l'inserimento in graduatoria Ia tipologia del servizio nonché l'idoneità dell'ente attuatore del servizio stesso. Su richiesta dell'ente locale, la proposta di variazione degli elementi costitutivi del progetto può essere sottoposta alla Commissione che, in seduta straordinaria, la accoglie sulla base della sussistenza di comprovati motivi. Acquisito il parere del Servizio centrale, la Direzione centrale comunica all'ente locale l'approvazione o il diniego della variazione richiesta.

La richiesta di variazione delle strutture di accoglienza e della loro ubicazione è inoltrata alla Direzione centrale che acquisito il parere del Servizio centrale, comunica l'eventuale nulla osta.

Le variazioni non autorizzate, ai sensi del presente articolo, comportano la revoca del contributo di cui all'art. 14.

2. La rimodulazione del piano finanziario preventivo, da presentare al Servizio centrale nel mese di novembre di ogni anno nel triennio, non può prevedere diminuzioni dell'ammontare complessivo della macro voce: «Integrazione» fissata nel progetto approvato.

Art. 12.

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute dall'ente locale è presentato alla Direzione centrale, tramite il Servizio centrale, con le modalità indicate nel «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». Il rendiconto deve essere conforme al piano finanziario preventivo originario allegato alla domanda o a quello rimodulato successivamente come previsto all'art. 8, comma 4. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. L'ente locale presenta, con cadenza semestrale, al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati ed una relazione intermedia e finale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti.

3. La Direzione centrale, avvalendosi del supporto del Servizio centrale dispone verifiche ed ispezioni sui servizi degli enti locali assegnatari del contributo.

Art. 13.

Economie

1. Le eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizza, previa autorizzazione della Direzione centrale, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, per le stesse finalità indicate nella domanda di contributo.

2. In sede di riparto annuale del contributo, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili sul Fondo, la Direzione centrale procede ad erogare agli enti locali assegnatari del finanziamento un contributo calcolato al netto delle eventuali economie maturate nelle annualità precedenti, il cui utilizzo è stato autorizzato ai sensi del comma 1.

Art. 14.

Revoca del contributo

1. All'atto dell'assegnazione del contributo, a ciascun progetto viene attribuito un punteggio complessivo di 20 punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella «*D*», a seguito della accertata inosservanza di uno o più obblighi previsti dal presente decreto e dalle linee guida, a fronte del monitoraggio effettuato nel triennio 2014-2016 dal Servizio centrale. Per ogni inosservanza accertata verrà inviato all'ente locale un avviso da parte della Direzione centrale, per il tramite del Servizio centrale, con l'invito ad ottemperare alle inosservanze rilevate entro il termine assegnato, pena la decurtazione del punteggio.

La decurtazione del punteggio attribuito può comportare la revoca, parziale o totale, del contributo, attraverso un provvedimento del Direttore centrale, in misura proporzionale all'entità dell'inosservanza accertata.

La revoca parziale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 8 e 13 punti complessivi. La revoca totale del contributo è disposta in presenza di una decurtazione di punteggio compresa tra 14 e 20 punti complessivi.

Qualora l'ente locale presenti domanda di contributo per il triennio successivo, le decurtazioni di punteggio e la revoca parziale o totale saranno considerate dalla Commissione in sede di valutazione della proposta progettuale ai fini della formazione della graduatoria.

2. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'ente locale secondo le modalità contenute nel provvedimento di decadenza adottato dal Direttore centrale.

Art. 15.

Dispositivi finali

Costituiscono parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:

allegato *A* - Linee guida;

allegato *B* - Modello di domanda del contributo;

allegato *B*1 - Scheda strutture;

allegato *B*2 - Certificato di abitabilità delle strutture di accoglienza o dichiarazione sostitutiva;

allegato *C* - Piano finanziario;

allegato *C*1 - Relazione descrittiva del cofinanziamento;

allegato *D* - Tabella per la revoca del contributo.

Art. 16.

Norme transitorie

1. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 9 del presente decreto, la Commissione di valutazione assegna ulteriori punti 1 alle domande presentate dagli enti locali che, ammessi alla graduatoria SPRAR per il triennio 2011-2013, nel corso del triennio stesso abbiano attivato posti aggiuntivi su richiesta della Direzione centrale per il tramite del Servizio centrale.

2. Per i progetti degli enti locali già ammessi e finanziati nella graduatoria SPRAR, per il triennio 2011-2013, la Commissione di valutazione:

decurta punti 3, per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale nella presentazione dei rendiconti finanziari relativi a ciascun anno di attività;

decurta punti 0,50 per un ritardo di oltre trenta giorni rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie e finali, relative a ciascun anno di attività;

decurta punti 1,50 per un ritardo di oltre sessanta giorni nella stipula della convenzione fra ente locale ed eventuale ente attuatore rispetto alla comunicazione da parte della Direzione centrale dell'ammissione al contributo.

3. Gli enti locali titolari di un progetto SPRAR per il triennio 2011 - 2013, che non risultino assegnatari del contributo per il triennio 2014-2016, al fine di dare con-

tinuità agli interventi di accoglienza ancora in atto, nelle more della definizione dei percorsi di uscita dei beneficiari dai progetti, possono utilizzare, previa autorizzazione della Direzione centrale, acquisito il parere del Servizio centrale, eventuali economie accertate o autocertificate al 31 dicembre 2013, secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

Il presente decreto sostituisce le disposizioni previste nei decreti:

decreto ministeriale 28 novembre 2005;

decreto ministeriale 27 giugno 2007;

decreto ministeriale 22 luglio 2008;

decreto ministeriale 5 agosto 2010.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2013

Il Ministro: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2013
Registro n. 5, Interno, foglio n. 114.

ALLEGATO *A*

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO.

Obiettivo del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti

Servizi minimi garantiti

Equipe multidisciplinare

Strutture di accoglienza

Tempi di accoglienza

Proroghe dell'accoglienza

Trasferimenti

Revoca dell'accoglienza

Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati

OBIETTIVO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR)

Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista dell'autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria accolti.

In quest'ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, le quali non sono dei meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza.

Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un'accoglienza integrata.

ACCOGLIENZA INTEGRATA E SERVIZI MINIMI GARANTITI

Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), contestualmente a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell'autonomia individuale.

L'accoglienza integrata è costituita da una serie di servizi minimi garantiti che, obbligatoriamente, devono essere operativi dal mese di gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello di presentazione della domanda.

I servizi minimi sono:

mediazione linguistico-culturale;

accoglienza materiale;

orientamento e accesso ai servizi del territorio;

formazione e riqualificazione professionale;

orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;

orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;

orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;

tutela legale;

tutela psico-socio-sanitaria;

aggiornamento e gestione della banca dati.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti protezione internazionale, i titolari di protezione internazionale e i titolari di protezione umanitaria si rinvia al «manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «manuale operativo SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.serviziocentrale.it).

Analogamente, anche in caso di attivazione di posti aggiuntivi con risorse straordinarie, gli enti locali dovranno attenersi a quanto indicato dalle presenti Linee Guida, nonché dal «manuale operativo SPRAR» e dal «Manuale unico di rendicontazione».

SERVIZI MINIMI GARANTITI

Mediazione linguistico-culturale.

Il servizio di mediazione linguistico-culturale è da considerarsi trasversale e complementare agli altri servizi erogati.

Gli enti locali hanno obbligo di garantire la mediazione linguistico-culturale al fine di: facilitare la relazione e la comunicazione, sia linguistica (interpretariato), che culturale, tra i singoli beneficiari, il progetto di accoglienza e il contesto territoriale (istituzioni, servizi locali, cittadinanza).

Accoglienza materiale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire il vitto e soddisfare la richiesta e le particolari necessità in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte;

fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale in quantità sufficiente e rispettando le esigenze individuali;

erogare pocket money secondo le modalità stabilite dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale operativo SPRAR;

rispettare la normativa specifica in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, avvalendosi anche, quando opportuno, dell'istituto dell'affido familiare.

Orientamento e accesso ai servizi del territorio.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

facilitare i beneficiari nell'accesso e nella fruibilità dei servizi minimi erogati sul territorio, previsti dal manuale operativo SPRAR;

garantire l'assistenza sanitaria e facilitare la presa in carico dei beneficiari e la tutela della salute;

garantire l'inserimento scolastico dei minori e l'istruzione degli adulti;

garantire ai beneficiari l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni nel corso dell'anno, per un numero minimo di 10 ore settimanali. In assenza di servizi adeguati sul territorio, adottare le misure necessarie per l'acquisizione degli elementi linguistici;

garantire l'iscrizione ai corsi di educazione per gli adulti e monitorarne la successiva frequentazione;

orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti pubblici, poste, farmacie, associazioni, ecc.).

Formazione, riqualificazione professionale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

predisporre strumenti volti alla valorizzazione dei singoli background tenendo conto delle aspettative dei beneficiari (curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, ecc.);

orientare e accompagnare i beneficiari alla formazione e riqualificazione professionale (corsi, tirocini formativi, ecc.) al fine di favorire l'acquisizione di nuove competenze;

facilitare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio e professionali e favorire l'accesso all'istruzione universitaria.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l'orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo (contratto di apprendistato, borsa-lavoro, contratto a tempo determinato, ecc.);

facilitare i percorsi di inserimento lavorativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità, permanenti o temporanee, lo richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia;

favorire l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale intermediazione tra beneficiari e locatori/proprietari;

facilitare i percorsi di inserimento abitativo in ambienti protetti, là dove le caratteristiche personali dei singoli beneficiari o le condizioni di vulnerabilità, permanenti o temporanee, lo richiedano.

Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

promuovere la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione al fine di facilitare il dialogo tra i beneficiari e la comunità cittadina;

promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione socio-culturale mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, ecc.);

costruire e consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli attori locali interessati;

promuovere la partecipazione dei beneficiari alla vita associativa e pubblica del territorio, anche in previsione di eventi interamente auto-organizzati.

Tutela legale.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'orientamento e l'accompagnamento nell'interlocuzione con gli attori istituzionali preposti alle diverse fasi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;

garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

garantire l'orientamento e l'accompagnamento in materia di procedure burocratico-amministrative;

garantire l'informazione sulla normativa italiana in materia di ricongiungimento familiare, il supporto e l'assistenza all'espletamento della procedura;

garantire l'informazione sui diritti e i doveri sanciti dall'ordinamento italiano;

garantire l'informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario.

Tutela psico-socio-sanitaria.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire l'attivazione di supporto sanitario di base e specialistico;

garantire l'attivazione del sostegno psico-sociale in base alle specifiche esigenze dei singoli beneficiari;

garantire l'orientamento, l'informazione e l'accompagnamento in materia di protezione sociale e previdenza;

nel caso di beneficiari con esigenze specifiche di presa in carico, garantire l'attivazione dei necessari interventi psico-socio-sanitari con servizi mirati ed effettivi che attuino le misure di assistenza e supporto;

costruire e consolidare la collaborazione con gli attori che, a diverso titolo, possono partecipare ai percorsi di supporto, riabilitazione e cura dei beneficiari portatori di specifiche esigenze socio-sanitarie;

costruire e consolidare la collaborazione con gli attori, pubblici e privati, che a diverso titolo possono partecipare alla gestione di eventuali situazioni emergenziali.

Nel caso di beneficiari con disagio mentale o psicologico, le attività dei progetti di accoglienza vanno a integrare e completare l'attività di valutazione dei bisogni e di definizione del programma terapeutico-riabilitativo individuale attivato dai servizi per la salute mentale del territorio. Pertanto gli enti locali sono obbligati nello specifico a:

attivare programmi di supporto e di riabilitazione in maniera concordata e continuativa con la struttura sanitaria locale preposta;

là dove la situazione clinica lo richieda, programmare la presa in carico diretta da parte dei dipartimenti di salute mentale presso le proprie strutture residenziali.

Nel caso di beneficiari disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, attivare programmi di supporto, cura e riabilitazione concordati con la struttura sanitaria preposta.

Aggiornamento e gestione della banca dati.

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall'ingresso e dall'uscita;

inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto;

aggiornare i dati relativi ai beneficiari (commissione, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, ecc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti cambiamenti delle informazioni;

richiedere le proroghe dell'accoglienza;

inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi, inviando al Servizio centrale, in caso di variazione delle strutture medesime, il nuovo allegato B1;

aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, e-mail e *fax)* entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti.

Per gli aspetti pratici e operativi si rimanda al manuale operatore e visitatore banca dati SPRAR, scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it).

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire un'equipe multidisciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal manuale operativo SPRAR. E' necessario che l'équipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali, anche attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma;

garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza;

garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, supervisione psicologica esterna, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, ecc.;

nel caso di servizi di accoglienza per persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata, garantire la loro stretta collaborazione con i servizi socio-sanitari locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché a dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari;

nel caso di servizi di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati, garantire la stretta collaborazione tra il progetto, i servizi socio-educativi locali (attraverso la stipula di protocolli, convenzioni, accordi di programma) e le realtà del privato sociale, nonché dimostrare la comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di beneficiari.

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

avvalersi di strutture residenziali adibite all'accoglienza e ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale, nell'ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto;

rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all'accoglienza;

osservare, per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani, i requisiti minimi, così come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto ministeriale n. 308/2001 in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture;

predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere;

avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato;

dotarsi di un «regolamento» interno alla struttura e di un «contratto di accoglienza» individuale, così come previsti dal manuale operativo SPRAR e secondo i modelli ad esso allegati.

TEMPI DELL'ACCOGLIENZA

Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della commissione territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di complessivi sei mesi.

In caso, invece, di esito negativo, la presentazione del ricorso, ai sensi dell'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Durante tale periodo, il richiedente ha diritto di rimanere in accoglienza finché non gli sia consentito il lavoro ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro, come disposto dall'art. 5, comma 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

PROROGHE DELL'ACCOGLIENZA

I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell'interno per il tramite del Servizio centrale, per ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d'integrazione avviati o a comprovati motivi di salute.

Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell'accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Ulteriori proroghe sono consentite, nell'ambito delle modalità di accoglienza previste per i maggiorenni, sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate.

TRASFERIMENTI

Considerato che tutti gli enti locali sono tenuti a gestire servizi di accoglienza integrata per garantire la presa in carico della generalità di richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria (ivi comprese le cosiddette «categorie vulnerabili» di cui all'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, e fermi restando i programmi specifici di accoglienza destinati ai minori non accompagnati richiedenti asilo e alle persone disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata), i trasferimenti dei beneficiari da un progetto SPRAR ad un altro SPRAR saranno autorizzati solo a condizione di disponibilità di posti e nei seguenti casi:

emersione di situazioni di disagio mentale;

emersione di condizioni sanitarie comportanti un'assistenza domiciliare specialistica e/o prolungata;

sopraggiunta maggiore età, una volta decorsi gli ulteriori sei mesi consentiti, qualora il neomaggiorenne necessiti di terminare il proprio percorso di accoglienza.

REVOCA DELL'ACCOGLIENZA

L'accoglienza può essere revocata nei casi previsti dal contratto di accoglienza predisposto dal singolo progetto territoriale, attraverso un formale provvedimento dell'ente locale e previa consultazione con il Servizio centrale.

Nel caso di richiedente protezione internazionale, l'accoglienza ha comunque termine nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 12 del decreto legislativo n. 140/2005.

RELAZIONI, SCHEDE DI MONITORAGGIO E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI FINANZIARI

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

stipulare la convenzione con l'eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell'interno dell'ammissione al contributo;

presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti;

presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale di monitoraggio di banca dati relativa alle presenze e ai servizi erogati;

presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.serviziocentrale.it);

effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all'eventuale ente gestore nel più breve tempo possibile dalla data di accredito degli stessi nel conto dell'istituto tesoriere.

MODALITÀ DI RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

Gli enti locali hanno l'obbligo di:

garantire la raccolta, l'archiviazione delle informazioni e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;

mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto;

aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico;

aggiornare in maniera tempestiva la banca dati, garantendo l'attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, DI CUI ALL'ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39, INTRODOTTO DALL'ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER GLI ANNI 2014/2016

*(Si prega di **non** compilare a mano)*

AL MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo - P.zza del Viminale 1, 00184 - Roma

L'ENTE LOCALE/CAPO FILA____

a) UNIONE ____

b) CONSORZIO ____

c) ASSOCIAZIONE[1]____

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. A TAL FINE COMUNICA:

1. DATI DELL'ENTE LOCALE/CAPOFILA

Ente locale	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Conto di Tesoreria (c/o la Sezione Provinciale della Banca d'Italia)[2] corrente bancario infruttifero	Nr. posizione:
Coordinate IBAN[3]	
Popolazione[4]	

[1] Allegare le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all'erogazione dei servizi si impegnano all'esecuzione del progetto.
[2] Indicazione obbligatoria.
[3] Ibidem.
[4] Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2.

2. RAPPRESENTANTE LEGALE[5]

Nome	
Cognome	
Funzione	
Telefono/Fax	
E-mail	

3. RESPONSABILE DEL PROGETTO PRESSO L'ENTE LOCALE

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono/Fax	
E-mail	

4. REFERENTE PER LA PROPOSTA PROGETTUALE PRESSO L'ENTE LOCALE (*da compilare solo se persona differente da quella indicata al punto 3*)

Nome	
Cognome	
Incarico ricoperto presso l'ente locale	
Telefono/Fax	
E-mail	

5. RESPONSABILE DELL'ENTE ATTUATORE (SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSI DALL'ENTE LOCALE) AFFIDATARIO DI UNO O PIU' SERVIZI PREVISTI[6]

Denominazione ente o organizzazione	
Indirizzo	
Responsabile operativo del progetto	Nome: Cognome:
Telefono/Fax	
E-mail	
Servizio/i affidato/i[7]	

[5] Es.: Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente, etc.
[6] Tabella da duplicare e compilare per ogni ente attuatore affidatario di uno o più servizi.
[7] Indicare i servizi come da Linee Giuda e in corrispondenza a quanto indicato al punto 8 del presente modello di domanda di contributo.

6. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI

Nome	
Cognome	
Ente di appartenenza	
Telefono/Fax	
E-mail	
Nome, cognome e numero di telefono altro personale di contatto	

7. DATI RIEPILOGATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

7.1 - Descrizione sintetica della proposta progettuale di accoglienza integrata e dei servizi minimi garantiti

7.2 – Data di attivazione prevista (gg/mm/aaaa**)**[8]

7.3 – Per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, indicare i singoli anni di finanziamento

7.4 – Indicare se il progetto di accoglienza integrata è riservato a (*barrare una sola casella*)
□ minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria;
□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata;
□ richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria non rientranti nelle casistiche di accoglienza sopra indicate.

7.5 – Numero dei posti per i quali si richiede il contributo

7.6 – In relazione al numero dei posti di cui al punto precedente, indicare la percentuale ed il relativo numero dei posti da destinare alla rete nazionale dello SPRAR[9]
Percentuale:
Numero dei posti:

[8] Art. 4, comma 2, lett. a). Indicazione obbligatoria anche per gli enti locali già destinatari del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.
[9] Art. 4, comma 2, lett. c).

7.7 – Da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con disagio mentale o psicologico e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata		
	Persone disabili e/o persone che richiedono assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata	Persone con disagio mentale o psicologico
Numero posti		

7.8 – Indicare i soggetti beneficiari e il numero dei posti (nel caso barrare più di una casella)

□ persone singole di sesso maschile; numero posti ___________

□ persone singole di sesso femminile; numero posti _________

□ nuclei familiari; numero posti __________

□ nuclei familiari monoparentali; numero posti __________

7.9 - Indicare la percentuale di posti aggiuntivi da attivare su richiesta del Ministero dell'Interno[10]

7.10 – Indicare il costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento[11]	
Anno …..	Costo totale annuo:
Anno …..	Costo totale annuo:
Anno ……	Costo totale annuo:

7.11 – Indicare il costo giornaliero a persona (*pro-die pro-capite: rapporto fra costo totale annuale del progetto e numero dei posti per cui si chiede il contributo, diviso per 365 giorni*)

7.12 – Indicare il contributo dell'ente locale (*da dettagliare secondo le modalità previste nell'allegato C*)[12]	
Anno …..	Contributo ente locale:
Anno …..	Contributo ente locale:
Anno ……	Contributo ente locale:

pari al __________ per cento del costo totale annuale del progetto comprensivo di cofinanziamento (indicato alla lettera 7.10).

7.13 – Descrivere la complementarietà della presente proposta progettuale con altri progetti attuati o da attuare a valere su differenti fonti di finanziamento *(in particolare, nel caso in cui l'ente locale sia beneficiario di fondi FER, FEI, FSE, fondi regionali o di altri fondi straordinari, indicare le strategie messe in atto dall'ente per rendere complementari e sinergici gli interventi finanziati con tali fondi e le risorse destinate allo SPRAR)*

---

[10] Art. 6

[11] Le informazioni riportate per la prima annualità devono essere riprodotte in maniera identica per le annualità successive.

[12] Ibidem

8. SERVIZI MINIMI GARANTITI

8.1 – MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

8.1.1 - Modalità di erogazione del servizio di mediazione linguistica (interpretariato) e culturale *(indicare se il servizio è svolto tramite convenzioni/consorzi/a chiamata; la formazione dei mediatori; il catalogo linguistico coperto; etc)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.1.2 - Accordi formali in vigore con i servizi locali (ASL, scuola, etc.) per garantire il servizio di mediazione linguistico-culturale *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi)*	
Scuola	
ASL	
Altro (specificare)[13]	

8.2 – ACCOGLIENZA MATERIALE

8.2.1 - Modalità di erogazione del vitto
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.2.2 - Modalità di fornitura di vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l'igiene personale
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

[13] Aggiungere righe se necessario.

8.2.3 - Modalità di erogazione del pocket money
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.2.4 – Nel caso di accoglienza in favore di minori stranieri non accompagnati richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria, descrivere le modalità di avvio del percorso individualizzato del singolo minore *(presa in carico; strutture; istituto dell'affido familiare; etc)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3 – ORIENTAMENTO E ACCESSO AI SERVIZI DEL TERRITORIO

8.3.1 – Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR nell'accesso a tutti i servizi erogati dall'ente locale

8.3.2 – Descrizione generale delle modalità di accompagnamento dei beneficiari SPRAR nell'accesso ai servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3.3 – Modalità di inserimento scolastico dei minori *(si includano le misure in favore dei minori in età prescolare)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3.4 – Descrizione delle misure in favore dell'istruzione e dell'educazione degli adulti
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3.5 – Modalità per garantire l'accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di apprendimento e approfondimento della lingua italiana, senza interruzioni durante tutto l'anno
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3.5.a – Numero ore settimanali di apprendimento della lingua italiana previste per ogni beneficiario

8.3.5.b – Per ciascun corso di lingua italiana previsto, esplicitare il monte ore complessivo e settimanale[14]

Ente erogatore	Tipologia corso	Numero ore complessive	Numero ore settimanali
CPA (Centro Provinciale per l'Educazione degli Adulti)			
Ente attuatore			
Altro (specificare)[15]			

8.3.6 - Accordi formali in vigore con enti del territorio per garantire i servizi di istruzione/educazione degli adulti e di apprendimento/approfondimento della lingua italiana *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi)*

Scuole statali	
CPA	
Altro (specificare)[16]	

[14] Laddove il corso sia inserito nell'ambito di un corso multidisciplinare, specificare il numero di ore destinate alla lingua italiana.
[15] Indicare altri enti/associazioni che erogano il servizio, aggiungendo righe se necessario.
[16] Aggiungere righe se necessario.

8.3.7 – Modalità di orientamento alla conoscenza del territorio
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.3.7.a - Accordi[17] **per facilitare la fruibilità dei servizi sotto indicati** *(descrivere in sintesi la tipologia e il contenuto degli accordi)*	
Trasporto pubblico	
Farmacia	
Centro per l'Impiego	
Agenzia interinale	
Associazione di categoria	
Centro sportivo	
Associazione di volontariato	
Associazione culturale	
Altro (specificare)[18]	

8.4 – FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

8.4.1 – Descrizione dell'impiego di strumenti volti alla valorizzazione delle competenze pregresse dei beneficiari (*curriculum vitae, bilancio e certificazione delle competenze, etc*)
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.4.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento alla formazione *(corsi di formazione professionale, tirocini formativi, etc.)* **e riqualificazione professionale**
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

[17] Specificare se l'eventuale accordo è formale o informale.
[18] Se necessario, aggiungere righe

8.4.3 – Modalità per garantire il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, e favorire l'accesso all'istruzione universitaria
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.5 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO

8.5.1 – Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.5.2 – Modalità per realizzare interventi di orientamento ai servizi per l'impiego presenti sul territorio
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.5.3 – Modalità per realizzare interventi di accompagnamento all'inserimento lavorativo *(strategie, rete, strumenti: borse-lavoro, rapporti con agenzie interinali, rapporti con datori di lavoro e associazioni di categoria, percorsi per inserimento protetto, etc)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.6 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO ABITATIVO

8.6.1 – Modalità per realizzare interventi di informazione sulla normativa
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.6.2 – Modalità per facilitare l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e al mercato privato
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.6.3 – Modalità per realizzare interventi di accompagnamento all'inserimento abitativo *(strategie; rete; strumenti)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.7 – ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'INSERIMENTO SOCIALE

8.7.1 – Modalità per la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.7.2 – Modalità per la realizzazione di attività socio-culturali e sportive
Risultati attesi:
Costo annuale:

Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.7.3 – Modalità attraverso le quali il progetto lavora per costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.7.4 – Rappresentazione della rete territoriale di riferimento[19]		
Nome ente	**Attività/Servizio**	**Modalità di collaborazione**

8.7.5 – Modalità per la realizzazione di attività di formazione e aggiornamento per operatori esterni *(insegnanti, operatori centri impiego, operatori socio-sanitari, etc)*	
Destinatari corso	**Ente promotore e tipologia di corso**

8.8 – TUTELA LEGALE

8.8.1 – Modalità di erogazione del servizio di tutela legale *(orientamento e accompagnamento nelle diverse fasi della procedura; informazione legale sulla normativa italiana ed europea, etc)*
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.8.2 – Modalità di orientamento e accompagnamento al ricongiungimento familiare
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

[19] Aggiungere righe se necessario.

8.8.3 – Modalità di informazione sui programmi di rimpatrio assistito e volontario
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.9 – TUTELA PSICO-SOCIO-SANITARIA

8.9.1 – Modalità di supporto psico-socio-sanitario di base
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.9.2 – Modalità di intervento per la presa in carico psico-socio-sanitaria specialistica di beneficiari con particolari esigenze specifiche, con indicazione delle procedure da seguire per l'attivazione delle prestazioni terapeutiche e riabilitative
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.9.3 – Procedure di intervento nel caso del sopravvenire di situazioni emergenziali
Risultati attesi:

8.9.4 – Rappresentazione della rete territoriale di riferimento[20]		
Ente/Struttura/Professionista	**Attività/Servizio**	**Modalità di collaborazione**

[20] Aggiungere righe se necessario.

8.9.5 – Procedure per la realizzazione di programmi di supporto e di riabilitazione in raccordo con la struttura sanitaria locale preposta (*da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o psicologico*)
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.9.6 – Procedure per l'eventuale presa in carico diretta presso le proprie strutture residenziali da parte del dipartimento di salute mentale (*da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria con disagio mentale o psicologico*)
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.9.7 – Procedure per la realizzazione di programmi di supporto e di riabilitazione in raccordo con la struttura sanitaria locale preposta (*da compilare solo nel caso di progetto di accoglienza integrata riservato a richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria disabili e/o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata*)
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

8.10 – AGGIORNAMENTO E GESTIONE DELLA BANCA DATI

8.10.1 – Modalità di aggiornamento e gestione della Banca Dati. Descrizione dei mezzi tecnici disponibili necessari al collegamento alla rete informatica gestita dal Servizio Centrale.
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

9. EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

9.1 - Numero totale degli operatori del progetto

9.2 – Per ciascun operatore dell'équipe esplicitare il nome, l'ente di appartenenza, il titolo professionale, la formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore dell'asilo/immigrazione, le ore settimanali di lavoro sul progetto, il tipo di contratto, il costo annuale individuale[21]e voce di budget

Nome	Ente	Formazione/ Titolo	Anni esperienza	Ore/settimana - Contratto	Ruolo nell'équipe	Costo annuale[22] e voce di budget[23]

9.3 – Per ciascuna figura professionale esterna all'équipe, di cui al punto precedente, esplicitare il nome, l'ente di appartenenza, il titolo professionale, la formazione conseguita, gli anni di esperienza nel settore dell'asilo/immigrazione, il ruolo nel progetto, il costo annuale individuale[24] e la voce di budget

Nome	Ente	Formazione/ Titolo	Anni esperienza	Ruolo nel progetto	Costo annuale[25] e voce di budget[26]

9.4 - Modalità di organizzazione del lavoro e di gestione dell'équipe (*programmazione e coordinamento; riunioni periodiche e loro cadenza; momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc*)

9.5 - Modalità di raccordo tra ente locale e ente/i attuatore/i (*figure professionali di riferimento, incontri periodici, etc.*)

[21] Aggiungere righe se necessario.
[22] Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro.
[23] Esempio: P3, P5, T1, T2, etc.
[24] Aggiungere righe se necessario.
[25] Inserire il costo anche se pari a 0,00 euro
[26] Esempio: P3, P5, T1, T2, etc.

9.6 - Modalità di aggiornamento e formazione degli operatori, sia interni all'équipe che esterni
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

9.7 - Modalità attraverso le quali viene svolta l'attività di supervisione esterna psicologica dell'équipe (individuale e/o collettiva)
Risultati attesi:
Costo annuale:
Voci di budget relative al servizio, come da allegato C:

9.8 – Modalità dell'équipe di far fronte a situazioni emergenziali
Risultati attesi:

9.9 – Nel caso di coinvolgimento di personale volontario, esplicitarne le modalità di inserimento nel progetto e di formazione, e le mansioni svolte
Risultati attesi:

10. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (compilare la scheda allegato B 1)

10.1 - Modalità con cui viene presentato e spiegato il regolamento e il contratto di accoglienza (*luogo, presenza operatori, in quali lingue sono tradotti, etc.***)**

11. RACCOLTA, ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DATI

12.1 - Modalità di applicazione delle norme sulla privacy (*raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali***)**

ALLEGATO *B1*

STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

Per ogni struttura di accoglienza, compilare la seguente scheda

Struttura 1	
Tipologia struttura[1]	
Indirizzo[2]	
Proprietà della struttura	
N.° posti nella struttura	
N.° posti SPRAR nella struttura[3]	
N.° servizi igienici a disposizione dei beneficiari dello SPRAR	
Tipologia beneficiari nella struttura[4]	
N.° posti letto per camera da letto[5]	
Spazi comuni previsti[6]	
Assenza barriere architettoniche[7]	
N.° servizi igienici per la non autosufficienza	
Collocazione struttura[8]	

[1] Specificare se si tratta di un appartamento o di un centro collettivo.
[2] Via/P.zza – Cap – Città.
[3] Specificare il numero complessivo dei posti all'interno della struttura e la distribuzione numerica per categoria di beneficiari. Esempio: numero posti struttura: 15, di cui 10 Ordinari e 5 Vulnerabili.
[4] Esempio: Singoli/singole/famiglie/nuclei monoparentali/etc.
[5] Per ogni camera da letto, specificare il numero dei posti letto.
[6] Esempio: sala TV, sala da pranzo, sala lettura, stanza giochi, etc.
[7] Specificare se sì o no.
[8] Indicare se la struttura è sita nel centro urbano (inteso come zona in cui sono presenti servizi essenziali al cittadini).

Eventuale distanza della struttura dal centro urbano[9]	□ da 0 m. 500 m.
	□ da 501 m. 1000 m.
	□ da 1002 m. a 2000 m.
	□ oltre 2000 m.
Distanza tra struttura e prima fermata utile mezzo di trasporto pubblico[10]	□ da 0 m. 500 m.
	□ da 501 m. 1000 m.
	□ da 1002 m. a 2000 m.
	□ oltre 2000 m.
Frequenza oraria mezzi pubblici urbani[11]	□ da 0' a 15'
	□ da 16' a 30'
	□ da 31' a 1 ora
	□ più di 1 ora
Frequenza oraria mezzi pubblici extraurbani[12]	□ da 0' a 15'
	□ da 16' a 30'
	□ da 31' a 1 ora
	□ più di 1 ora
In caso di disponibilità di mezzi di trasporto privato specificare la tipologia e la frequenza[13]	
Eventuali annotazioni	

[9] Solo in relazione alla struttura ubicata fuori da un centro urbano, indicare i metri percorribili necessari a raggiungerlo
[10] Indicare i metri percorribili necessari a raggiungere la prima fermata utile.
[11] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con meno di 15.000 abitanti.
[12] Voce facoltativa se la struttura di accoglienza è ubicata in un comune con più di 15.000 abitanti.
[13] Esempio: bus navetta, automobile, bicicletta, etc.

ALLEGATO *B2*

Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 ed 47, Dpr 445/00)

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale *pro-tempore* dell'Ente locale (in caso di Consorzio/Unione/Associazione, indicare l'Ente Locale Capofila), con sede legale in _______________, via ___________________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara sotto la propria responsabilità:

1. che le dichiarazioni rese nel modello di domanda di contributo (allegato *B)* relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, pubblicata in data ___________, sono complete e veritiere;

2. che del Consorzio/Unione/Associazione, fanno parte i seguenti enti: ____;

3. che lo statuto (*soltanto in caso di Consorzio o Unione di Comuni*) consente l'esercizio, in forma associata, delle attività per le quali si chiede il contributo;

4. che, ove previste, le strutture destinate ai servizi di accoglienza descritti nel modello di domanda di contributo sono pienamente fruibili per l'intero periodo di durata del Progetto ai fini della realizzazione delle attività ivi previste;

5. che, ove previste in Progetto, le strutture di cui al punto 4) sono conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di accreditamento e/o autorizzazione; che le medesime strutture sono idonee e adeguate ai servizi proposti nel Progetto.

Luogo e data_____________________________

(*firma del legale rappresentante*)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità

ALLEGATO *C*

ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO

PROGETTO COMUNE/PROV. DI ……. …... ANNO ….. - CATEGORIA "………………."

COD.	DESCRIZIONE SPESA	IMPORTO COFINANZ.	CONTRIBUTO RICHIESTO	COSTO TOTALE PROGETTO
P	**Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
P1	Operatori sociali			€ 0,00
P2	Interpreti e mediatori culturali			€ 0,00
P3	Operatore legale			€ 0,00
P4	Addetti alle pulizie			€ 0,00
P5	Assistenti sociali			€ 0,00
P6	Psicologi			€ 0,00
P7	Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.)			€ 0,00
L	**Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
L1	Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari			€ 0,00
L2	Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali			€ 0,00
L3	Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno			€ 0,00
L4	Pulizia locali e relativi materiali			€ 0,00
L5	Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)			€ 0,00
B	**Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
B1	Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici			€ 0,00
B2	Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture			€ 0,00
G	**Spese generali per l'assistenza**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
G1	Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico			€ 0,00
G2	Effetti letterecci			€ 0,00
G3	Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)			€ 0,00
G4	Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo dei beneficiari			€ 0,00
G5	Spese per la scolarizzazione			€ 0,00
G6	Pocket Money			€ 0,00
G7	Alfabetizzazione			€ 0,00
S	**Spese di orientamento ed assistenza sociale**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
S1	Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale			€ 0,00
S2	Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale			€ 0,00
S3	Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario			€ 0,00
T	**Spese per i servizi di tutela**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
T1	Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale			€ 0,00
T2	Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario			€ 0,00
I	**Spese per l'integrazione**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
I1	Corsi di formazione professionale			€ 0,00
I2	Borse lavoro e tirocini formativi			€ 0,00
I3	Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa			€ 0,00
I4	Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari			€ 0,00
I5	Contributi straordinari per l'uscita			€ 0,00
I6	Altre spese per l'integrazione			€ 0,00
A	**Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
A1	Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale			€ 0,00
A2	Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.)			€ 0,00
A3	Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)			€ 0,00
A4	Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)			€ 0,00
	TOTALE COSTI DIRETTI	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Ci	**Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**
Ci1	Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale			**€ 0,00**
Ci2	Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale)			**€ 0,00**
Ci3	Spese di cancelleria			**€ 0,00**
Ci4	Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)			**€ 0,00**
	TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti)	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

ALLEGATO *C1*

MODALITÀ DA SEGUIRE PER IL DETTAGLIO DEL COFINANZIAMENTO OBBLIGATORIO OFFERTO DALL'ENTE LOCALE PRESENTATORE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E SERVIZI DELL'ASILO.

Il cofinanziamento obbligatorio indicato nella domanda di contributo presentata dall'ente locale può essere apportato sia dallo stesso ente locale oppure dall'eventuale ente gestore o anche da enti partners indicati nel progetto e dei quali sia allegata la formale lettera di partnernariato.

Il cofinanziamento, sia che consista nella valorizzazione di beni, servizi o personale messi a disposizione del progetto o che si sostanzi invece in denaro o in entrambe le formulazioni deve essere comunque dettagliato analiticamente, mettendo in evidenza tutte le voci del piano finanziario preventivo a cui viene destinato e soprattutto evidenziando per ciascuna voce, secondo quanto di seguito indicato, i criteri ed i metodi di valorizzazione che hanno contribuito alla sua determinazione.

Macrovoce P - Nel caso di cofinanziamento mediante personale dell'ente locale o dell'eventuale ente gestore o partner stabilmente impiegato nel progetto, dovrà essere indicato, per ciascuna unità, la mansione, il numero di ore giornaliere, settimanali o mensili lavorate, il costo orario (comprensivo degli oneri fiscali e contributivi), e di conseguenza il costo totale previsto per ciascuna unità di personale.

Da tale tipo di cofinanziamento sono esclusi i volontari, che in quanto tali non rappresentano un costo né per l'ente locale né per l'eventuale ente gestore e pertanto non possono essere valorizzati

Microvoci L1, L2 - Nel caso di cofinanziamento mediante opere di ristrutturazione (vedi art. 7, comma 2 del decreto ministeriale di cui il presente allegato è parte integrante) e manutenzione ordinaria degli immobili dovrà essere prodotto il relativo preventivo di spesa o, se effettuate da personale interno al progetto, il costo dei materiali da acquistare allegando preventivo.

Microvoce L3 - Nel caso che sia prevista la stipula di un contratto di locazione degli immobili si dovrà inviare il contratto stesso, se già stipulato, oppure documentazione idonea a comprovare il costo d'affitto annuo oggetto del cofinanziamento (dichiarazione preventiva del locatore).

Qualora la valorizzazione della voce «affitto locali» avvenisse attraverso la messa a disposizione gratuita di immobili di proprietà dell'ente locale o dell'ente gestore o di altri partner o anche di altri soggetti pubblici o privati, il documento da produrre sarà la perizia di stima del virtuale canone annuo d'affitto calcolato al valore di mercato, effettuata dall'ufficio tecnico dell'E.L. nel caso d'immobili di proprietà dello stesso o da eventuale soggetto professionalmente abilitato nel caso d'immobili di proprietà di privati o di altri enti, sia essi pubblici che privati.

Nel caso di immobili non di proprietà dell'ente locale titolare del progetto, la perizia di stima predisposta dal tecnico professionalmente abilitato dovrà essere obbligatoriamente asseverata con giuramento.

Microvoce L4 - Nel caso di cofinanziamento della voce «pulizia locali e relativi materiali» deve essere indicata la modalità di svolgimento del servizio valorizzato e, se il servizio stesso fosse già contrattualizzato con ditte specializzate, deve essere specificato il costo complessivo del contratto e l'eventuale parziale applicazione dello stesso alle strutture previste dal progetto, con l'indicazione dell'importo parziale complessivo da imputare al progetto stesso.

Se invece il servizio venisse contrattualizzato «*ad hoc*» e riguardasse unicamente il progetto, va indicato il costo complessivo concordato per il servizio, allegando il preventivo di spesa della ditta che si intende incaricare. In questa microvoce può essere altresì imputato il cofinanziamento relativo all'acquisto dei materiali qualora il servizio venga effettuato con personale stabilmente impiegato di cui alla microvoce P4: in questo specifico caso valgono i criteri dettati per il costo dei materiali nelle precedenti microvoci L1 e L2.

Microvoce L5 - Nel caso di cofinanziamento della voce «utenze delle strutture d'accoglienza» dovrà essere allegato un dettaglio delle spese mensili comprensive di tutte le utenze previste per ciascuna struttura asservita, obbligatoriamente firmato dal responsabile di progetto per l'ente locale e per la valorizzazione dovrà essere utilizzato il criterio storico per quei progetti che sono stati finanziati anche negli anni precedenti, mentre per i progetti di prima presentazione e comunque anche per quelli che hanno già presentato domande negli anni precedenti senza essere stati mai ammessi al finanziamento il criterio di stima si atterrà a riscontri oggettivi in base alla conformazione, grandezza e posizione delle strutture da asservire.

Microvoci B1, B2 - Qualora vengano cofinanziate le voci contrassegnate con i codici B1 e B2 è necessario allegare l'elenco dei beni di cui verrà imputato il noleggio o il leasing con il preventivo del rispettivo costo se non esiste già il contratto.

Se invece il contratto è già in essere è necessario allegare la copia dello stesso con l'indicazione della quota di cofinanziamento, qualora non venga imputato totalmente al progetto.

Nel caso invece che si voglia procedere all'acquisto «*ex novo*», è necessario allegare preventivo dei cespiti da acquistare, il cui costo, se inferiore a 516 euro verrà considerato interamente imputabile (non ammortizzabile), mentre se superiore dovrà essere valorizzato soltanto per la quota di ammortamento triennale.

Non è possibile cofinanziare queste voci con beni acquistati negli anni precedenti con il finanziamento del Fondo nazionale per le politiche dell'asilo.

A tal fine, in caso di cofinanziamento mediante beni precedentemente acquisiti dall'ente locale, dall'ente gestore o partner, bisognerà allegare la relativa fattura d'acquisto ed inoltre sarà necessario allegare la dichiarazione dell'ente cui la fattura stessa è intestata che tali beni non hanno goduto nei cinque anni precedenti di finanziamenti nazionali o comunitari.

Microvoci G1, G2, G3 - Il cofinanziamento di tali voci comporta necessariamente una valutazione preventiva dei bisogni dei beneficiari sulla base del prezzi di mercato e della quantità (per il vitto e gli effetti letterecci) mentre per le spese per la salute ci si dovrà limitare ad un'indicazione di massima dell'importo in denaro da impegnare.

Pertanto nel caso di vitto oltre alla previsione di un importo da spendere in denaro si potranno valorizzare anche eventuali risorse alternative (banco alimentare, ecc.), mentre per gli effetti letterecci è necessario allegare un preventivo d'acquisto che specifichi le quantità ed il prezzo unitario di ciascun pezzo.

Microvoce G4 - Nel caso di spese di trasporto o di altri servizi messi a disposizione dall'ente locale, ente gestore o partner, sarà necessario indicare il criterio di calcolo dell'importo valorizzato come cofinanziamento (costo del singolo biglietto o dell'abbonamento fornito, misura del cofinanziamento che potrebbe essere anche parziale).

Microvoce G5 - Anche nel caso di spese di scolarizzazione, per esempio, si dovrà indicare il criterio di calcolo utilizzato indicando il costo mensile ad personam del servizio di mensa, dell'autobus per il trasporto degli alunni, dell'asilo nido, dell'attività di doposcuola, ecc., per il numero dei beneficiari dei servizi e per i mesi in cui tali servizi sono erogati.

Per l'acquisto di libri invece è necessario allegare preventivo base per la scuola elementare o per la scuola media.

Microvoce G6 - In questo caso sarà necessario soltanto indicare il contributo unitario giornaliero previsto per i beneficiari e l'indicazione della misura del cofinanziamento, che potrebbe essere anche parziale ma che chiaramente potrà essere solo in denaro.

Microvoci G7, I1 - Nel caso di cofinanziamento della voce» alfabetizzazione» o della voce «corsi di formazione professionali» vanno indicate le modalità del servizio, specificando se esso viene messo in atto autonomamente oppure usufruendo di strutture esterne specializzate, anche pubbliche.

In entrambi i casi vanno obbligatoriamente dettagliati i costi, tenendo conto delle peculiarità che sono insite nelle due differenti modalità di esecuzione del servizio.

Macrovoci S, T - Nel caso di consulenze di qualsiasi natura si dovrà comunque indicare il costo presuntivamente previsto per il singolo intervento, moltiplicandolo per il numero d'interventi previsti nell'anno.

Microvoce I2 - Qualora s'intendesse cofinanziare in denaro la microvoce in questione è necessario prevedere l'ammontare del rimborso che s'intende erogare al singolo tirocinante oltre all'importo dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, qualora quest'ultima non fosse pagata dall'azienda presso la quale si svolge il tirocinio.

Microvoci I3, I4 e I5 - Trattandosi di spese che si collegano direttamente al processo di uscita dei beneficiari dal progetto per agevolarne la sistemazione alloggiativa (I3 ed I4) o comunque per assicurare loro piccole risorse finanziarie (I5) nel caso d'uscita senza individuazione di un progetto specifico, la modalità di cofinanziamento si sostanzia nella previsioni di importi in denaro da impegnare per il pagamento di canoni di locazione anticipati oppure per l'acquisto di mobili ed arredi ed infine per la costituzione di liquidità da spendere nei primi giorni d'uscita dal progetto.

Il tutto secondo quanto previsto dal manuale di rendicontazione.

Microvoce I6 - Nel caso di cofinanziamento di questa micro voce è necessario specificare anche genericamente la natura degli interventi previsti e il relativo preventivo di spesa da impegnare, anche sulla base di precedenti esperienze, in particolare per i progetti che da anni accedono al contributo.

Microvoci A1 e A2 - Il cofinanziamento di tali microvoci è strettamente legato alle occasioni di partecipazione agli eventi previsti i cui costi per i progetti che da anni accedono al contributo, è agevole prevedere in linea di massima. Per i trasporti pubblici la previsione è proporzionale al numero di risorse stabilmente impiegate ed al costo unitario di abbonamenti, biglietti, ecc., che chiaramente deve essere alla base del conteggio preventivo.

Microvoce A3 - Vale anche per questa microvoce il criterio proporzionale enunciato in quella precedente, anche se in questo caso è il numero dei beneficiari ad essere assunto come parametro.

Peraltro per i progetti già finanziati in precedenza è agevole riferirsi allo storico delle spese in questione (comprese quelle assicurative). Nel caso di cofinanziamento da parte dei progetti che non sono stati mai ammessi al contributo o da quelli che presentano domanda per la prima volta, dovranno essere allegati, per le spese assicurative, i preventivi di spesa delle assicurazioni per infortuni e responsabilità civile dei beneficiari.

Per le fototessere e le schede telefoniche internazionali si farà riferimento ai costi di mercato e chiaramente al numero dei beneficiari da accogliere.

Microvoce A4 - Questa specifica voce, proprio perché non preventivamente definibile, poco si presta ad essere cofinanziata. Tuttavia, per fare un esempio, il costo della fidejussione che l'ente locale potrebbe richiedere all'eventuale ente gestore è facilmente prevedibile e quindi di conseguenza agevolmente cofinanziabile. L'imprevedibilità delle spese potrebbe essere cofinanziata altresì con un «fondo spese impreviste» che, eventualmente, sulla base delle risultanze annuali, potrebbe essere aumentato, diminuito o eventualmente azzerato in occasione della rimodulazione di Novembre del PFP.

Nel caso che venga cofinanziato il costo del rilascio o del rinnovo dei permessi di soggiorno i preventivi sono strettamente riferibili al numero dei beneficiari ed al costo della documentazione burocratica (marche, ecc.).

Microvoci Ci1 e Ci2 - Il costo delle spese telefoniche e di carburante imputate come cofinanziamento dovrà essere parametrato rispettivamente al numero di telefoni ed automezzi messi a disposizione del progetto durante l'anno. In particolare per i progetti già finanziati negli anni precedenti sarà necessario riferirsi allo storico di questa tipologia di spesa.

Microvoce Ci3 - Nel caso di cofinanziamento di questa microvoce è necessario indicare il fabbisogno annuale presunto, che per i progetti che hanno già avuto accesso al contributo, è facile desumere dallo storico mentre per quelli di nuova presentazione o mai ammessi, può riferirsi ad un preventivo di minima rilasciato da un fornitore, il cui importo, se se ne ravviserà la necessità, potrà essere adeguato in occasione della rimodulazione di novembre del PFP.

Microvoce Ci4 - Qualora si volesse cofinanziare le spese di essenziale allestimento e gestione di uffici di supporto alle attività del progetto, bisognerà allegare i preventivi per l'acquisto, il noleggio od il leasing di mobili e arredi e la previsione di spesa relativa all' affitto ed alle utenze, anche in quota parte, come indicato alla microvoce L5.

Per l'eventuale valorizzazione invece di locali messi a disposizione gratuitamente ad uso ufficio valgono le regole già indicate in L3 per le perizie di stima del virtuale canone annuo di locazione.

ALLEGATO *D*

	ALLEGATO D - TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 14		
	Motivi per revoca contributo	**Decurtazione punteggio**	**Criteri**
1	**Mancato rispetto della percentuale di posti destinati al "Sistema di Protezione", indicata nella domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale ...**	8	
2	**Interruzione attività del servizio, per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni, ovvero, erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 30 per cento alla capienza ricettiva complessiva indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi.**	14	
3	**Mancato aggiornamento della Banca Dati gestita dal Servizio Centrale e/o non veridicità delle informazioni inserite**	da 4 a 8	**4** punti nel caso di tre mancati aggiornamenti/non veridictà delle informazioni; **8** punti nel caso di sei mancati aggiornamenti/non veridicità delle informazioni nel corso dell'anno
4	**Mancata corrispondenza tra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli effettivamente erogati o mancata applicazione di quanto previsto dalle Linee Guida, anche in termini di standard qualitativi e quantitativi**	da 4 a 20	**Da 4 a 7** in caso di mancata corrispondenza che non inficia i servizi minimi garantiti previsti dalle Linee Guida, ma comunque indebolisce l'impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata; **da 8 a 13** in caso di mancata corrispondenza che inficia uno o più servizi minimi garantiti previsti dalle Linee Guida; **da 14 a 20** in caso di mancata corrispondenza che fa venire meno l'intero impianto progettuale e gli standard di accoglienza integrata.
5	**Erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti come i beneficiari del servizio finanziato**	14	
6	**Irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse a seguito di controlli ispettivi disposti dal Ministero dell'Interno per il tramite del Servizio Centrale, ovvero dalla Prefettura**	da 7 a 20	**da 7 a 13** in caso di dichiarazioni mendaci e/o di falsificazione di documenti contabili; **da 14 a 20** in caso di sottrazione o distrazione di fondi .

	ALLEGATO D - TABELLA PER REVOCA DEL CONTRIBUTO ART. 14		
7	**Variazione dell'ente attuatore, della struttura e sua localizzazione, dell'ente locale associato o aderente, senza la necessaria autorizzazione di cui all'art. 11 del presente Decreto**	8	
8	**Ritardo nell'ultimazione dei lavori di adeguamento e/o ristrutturazione di cui all'art. 7 comma 2 del presente Decreto**	14	
9	**Rtardo nella presentazione dei documenti Servizio Centrale**		
9.a	Ritardo di oltre due mesi rispetto al termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione dei rendiconti finanziari relativi all'annualità precedente di cui all'art. 12, comma 1	da 4 a 14	**Punti 4** nel caso di ritardo da 1 a 30 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 8** nel caso di ritardo da 31 a 60 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 10** nel caso di ritardo da 61 a 90 giorni eccedenti i due mesi; **Punti 14** nel caso di ritardo superiore ai 91 giorni eccedenti i due mesi.
9.b	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive intermedie relative a ciascun anno di attività di cui all'art. 12, comma 2	4	
9.c	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle relazioni descrittive finali relative a ciascun anno di attività di cui all'art. 12, comma 2	4	
9.d	Ritardo di oltre trenta giorni a decorrere dal termine ultimo indicato dal Servizio Centrale per la presentazione delle schede semestrali di monitoraggio relative ai servizi erogati di cui all'art. 12, comma 2	4	
10	**Ritardo di oltre sessanta giorni della stipula della convenzione tra ente locale ed eventuale ente attuatore, a partire dalla data di invio da parte del Ministero dell'Interno della comunicazione di ammissione al contributo**	6	

13A07254

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 259 dell'8 agosto 2013 ha disposto la cancellazione delle Aziende sotto elencate dal Registro degli Assegnatari del marchio di identificazione dei metalli preziosi, avendo provveduto al consequenziale ritiro dei punzoni in dotazione e dando notizia di quelli smarriti:

MARCHIO	AZIENDA	COMUNE	INDIRIZZO	Punzoni smarriti
12 BA	DITTA ENRICO TRIZIO S.P.A.	BARI	CORSO CAVOUR N. 60	/
33 BA	DO.TA. DI TAMBORRINO DONATO	BARI	VIA LOMBARDI N. 10	SEI
36 BA	STARGENT S.N.C. DI DE SCISCIOLO DOMENICO E FRANCESCO ZERO	TERLIZZI (BA)	ZONA INDUSTRIALE CONTRADA S. ANDREA	/
45 BA	TEMPIORO DI MASSIMO OLIVIERI	CORATO(BA)	CORSO GARIBALDI 131	DUE
46 BA	FABBRICA ARTIGIANA DI ARGENTERIA TOMMASO DI TURRO	BARI	CONTRADA MACCHIA LAMPONE LOTTO 1 – CORPO A 4	UNO
62 BA	MARA GOLD S.N.C. DI BARILE CAPUTI FILOMENA & C.	RUVO DI PUGLIA (BA)	VICO SCARPERIA N. 2	/
69 BA	PASINI SALVATORE	GRAVINA IN PUGLIA (BA)	CORSO G. DI VITTORIO N. 43	/
71 BA	STEFANY PREZIOSI DI STEFANELLI PASQUALE	ALTAMURA (BA)	VIA MILANO N. 48	/

MARCHIO	AZIENDA	COMUNE	INDIRIZZO	Punzoni smarriti
79 BA	CREO S.N.C. DI NATALICCHIO PIERPAOLO & C.	MOLFETTA (BA)	MARIO PAGANO N. 16	/
91 BA	DEL RE ANGELO	MOLA DI BARI (BA)	VIA SALVEMINI N. 12/A	/
96 BA	GIULIANI GIOVANNI	BARI	VIA DE ROSSI	/
112 BA	IDEA ORO S.N.C. DI LORUSSO VINCENZO & CARLUCCI PASQUALE	ALTAMURA (BA)	VIA MERCADANTE N. 11	/
113 BA	Z. G. ORO DI ZINGARO GIOVANNI	ANDRIA (BT)	VIA XX SETTEMBRE N. 36	/
120 BA	AGAU DI LASTELLA SAVINO DANILO	CORATO (BA)	VIA V. ALFIERI N. 17	/
136 BA	ZAPPULLA GILDA CONCETTA	CONVERSANO (BA)	VIA PADRE M. ACCOLTI GIL N. 18/A	/
142 BA	EFFEBI ITALIA DI CARRIERI ERMENEGILDA & C. S.A.S.	MODUGNO (BA)	S.S. 96 KM 119,800	/
144 BA	“LELLOCUOMO GIOIELLI” DI RAFFAELE CUOMO	ANDRIA (BT)	VIA ENRICO DANDOLO N. 73	TRE
146 BA	ARGENTI GIORDANO DI GIORDANO VINCENZO	ALTAMURA (BA)	VIA BUSANO N. 4	/
147 BA	MEDIGEN SNC DI NIQUILO FILIPPO & C.	CANOSA DI PUGLIA (BT)	VIA CARLO ALBERTO 87/2	DUE
148 BA	PARE' DI PAPARELLA MICHELE	BARI	VIA CRISANZIO 178	/
149 BA	FORNELLI RICCARDO	ANDRIA (BT)	VIA REG. MARGHERITA	/
151 BA	COLONNA MICHELE	ALTAMURA (BA)	VIA P. CASANOVA N. 52	/
152 BA	MORAMARCO CREAZIONI ORAFE DI MORAMARCO ANTONIO	ALTAMURA (BA)	VIA SANTA CATERINA N. 11	/
153 BA	ARTE ORAFA DI NATUZZI GIUSEPPE	SANTERAMO IN COLLE (BA)	VIA MAREA N. 19	/
155 BA	LOPS VINCENZO	BARI	VIA BRIGATA BARI N. 140/A/B	/
156 BA	VERSATILITARTE DI MARTINUCCI GIUSEPPE	ALTAMURA (BA)	VIA O. PRIORE N. 4	/
157 BA	DE BARI GIUSEPPE	MOLFETTA (BA)	VIA GIOVANNI PANUNZIO N. 21	/

MARCHIO	AZIENDA	COMUNE	INDIRIZZO	Punzoni smarriti
162 BA	CAZZATO VITTORIO	VALENZANO (BA)	VIA DE GASPERI N. 57	/
168 BA	AXI'A DESIGN SRL	TRIGGIANO (BA)	VIA FORNARI 51	/
171 BA	LA BOTTEGA DLL'ORAFO DI SIGRISI MARIO	CASSANO DELLE MURGE (BA)	VIA CONVENTO 132	/
172 BA	FABI DI MICHELE FERRULLI	ALTAMURA (BA)	VIA ROCCO FERRI N. 22	DUE
175 BA	D'ORIA MARINO	CORATO (BA)	STRADA ESTERNA MAGLIOFERRO N. 26	/
179 BA	SUD ARGENTI S.R.L.	BARI	VIA ACCOLTI GIL N. 22	/
180 BA	GIOIELLI MILO' DI LORUSSO MICHELE	SPINAZZOLA (BT)	CORSO UMBERTO I N. 32	/
182 BA	IL CROGIUOLO DI FRANCESCA TRAPASSO	NOCI (BA)	VIA CESARE BATTISTI N. 13	DUE
184 BA	A.R. CREAZIONI DI ANTONIO ROSSIELLO	BITONTO (BA)	VIA A. MANZONI N. 4	/
189 BA	CLAMORI S.R.L.	BARI	VIA PUTIGNANI N. 60	UNO
198 BA	ARGOLUNA S.A.S. DI LOIOTINE GENNARO E SPIZZICO NICOLINO	BARI	VIA B. BUOZZI N. 96 C	UNO
200 BA	LABORATORIO ORAFO DI CALVI DOMENICO & C. S.A.S.	ANDRIA (BT)	VIA CORNELIA N. 2	/
211 BA	L'OASI DEI PREZIOSI DI SOMMA NICOLA	BARI	VIA PUTIGNANI N. 161	/
216 BA	CANNITO MARIO	BITONTO (BA)	VIA G. MAZZINI N. 174	UNO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari.

13A07272

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 388 del 30 settembre 1993, titolata: «Ratifica ed esecuzione: *a)* del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; *b)* dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; *c)* dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera *b)*; tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990", limitatamente all'art. 2, pubblicata nella *G.U.* n. 232 del 2-10-1993 - Suppl. Ordinario n. 93»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07347

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 454 del 3 novembre 1992, pubblicata nella *G.U.* n. 277 S.O. del 24.11.1992, limitatamente all'art 2, titolata: "Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992"»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07348

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge 17 dicembre 1997 n. 433, pubblicata nella *G.U.* n. 295 del 19 dicembre 1997, dal titolo: "Delega al Governo per l'introduzione dell'Euro"»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07349

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogato interamente il dlgs. n 213 del 24 giugno 1998 dal titolo: "Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'Ordinamento Nazionale a norma dell'art 1 comma 1 della legge 17 dicembre 1997 n. 433", pubblicato nella *G.U.* n. 157 del 8 luglio 1998 - Supplemento Ordinario n. 116»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07350

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, dal titolo: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" pubblicato nella *G.U.* n. 3 del 4 gennaio 2013»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07351

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge 14 maggio 2010 n. 84, pubblicata nella *G.U.* n 134 del 11 giugno 2010, titolata: "Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea con allegati firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004 e del Trattato tra il Regno di Spagna la Repubblica Francese la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007", limitatamente all'art. 2»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07352

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 214 del 22.12.2011, titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" limitatamente agli artt. 6-7-8-12-13-14-15-18 contenuti nel D.L. n. 201 del 6.12.2011, pubblicata nella *G.U.* 27.12.2011 n. 300 S.O. n.276»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail : studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07353

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 114 del 23 luglio 2012, pubblicata nella *G.U.* n. 175 del 28 luglio 2012, S.O. n. 160, titolata: "Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012" limitatamente all'art. 2»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07354

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 115 del 23 luglio 2012, pubblicata nella *G.U.* n. 175 del 28 luglio 2012, S.O. n. 160 titolata: "Ratifica ed esecuzione della decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'art 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro", limitatamente all'art. 2»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail : studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07355

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 116 del 23 luglio 2012 pubblicata nella *G.U.* n. 175 del 28 luglio 2012, S.O. n. 160, titolata: "Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012", limitatamente agli artt. 2 e 3»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07356

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge 2 agosto 2008, n. 130 pubblicata nella *G.U.* n. 185 del 8-8-2008 - S. O. n. 188, titolata: "Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007", limitatamente all'art. 2»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07357

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge n. 165 del 27 maggio 1998, pubblicata nella G.U n. 124 del 30 maggio 1998 titolata: Modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07358

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge n. 663 del 10 ottobre 1986, pubblicata nella *G.U.* n. 241 del 16 ottobre 1986, S.O., titolata: Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail : studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07359

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge n. 880 del 4 giugno 1938, pubblicata nella *G.U.* del 5 luglio 1938, n. 150, titolata: Conversione in legge del regio decreto-legge 21 febbraio 1938–XVI, n. 246, recante "Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni"?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07360

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, pubblicata nella *G.U.* n. 290 del 20-11-1965, limitatamente agli articoli n. 2 - 3 - 4 - 5 e 6, titolata: Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento»?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail: studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07361

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata interamente la Legge n. 1148 del 21 novembre 1967, pubblicata nella *G.U.* n. 309 del 12 dicembre 1967 titolata: "Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sulla determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento"?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail : studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07362

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 3 settembre 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete Voi che sia abrogata la Legge n. 23 agosto 1988, n. 400, titolata: Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, limitatamente ai seguenti artt. 3-8-9-10-11-29 e 32 per intero e all'art. 17, comma 1 lett. a-b-c: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; Testo vigente al 2 settembre 2008

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge";

comma 2: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari", pubblicata nella *G.U.* n.214 del 12-9-1988 - S.O. n. 86"?

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso il Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo Via Massimo D'Azeglio n. 2/c Palermo 90143 tel. 3200860704 e-mail : studiolegalesanfilippo@gmail.com

13A07363

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trisulfan® 30%», soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovicaprini e cani.

Provvedimento n. 589 del 30 luglio 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: TRISULFAN® 30%, soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, ovi-caprini e cani.

Confezioni : Flacone da 25° ml - A.I.C. n. 101520029.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a con sede legale in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia C.F. 09032600158.

Oggetto: Variazioni tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II, aggiornamento di tecnica farmaceutica.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati sono le seguenti:

1) modifica della forma farmaceutica, inserimento della frase: soluzione limpida di colore giallo.

Pertanto la nuova forma farmaceutica è la seguente:

soluzione iniettabile;

soluzione limpida di colore giallo;

2) modifica del punto 6.2 Incompatibilità del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

da: Non note;

a: In assenza di studi di compatibilità questo medicinale non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari;

3) modifica del punto 6.5 Natura e composizione del condizionamento primario del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

da: scatola da 1 flacone in vetro tipo I contenente 250 ml di soluzione;

a: scatola contenente 1 flacone in vetro bianco di tipi I da 250 ml chiuso con tappo in gomma cloro butilica e capsula in alluminio.

La validità del medicinale veterinario resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07264

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Colistina solfato 12%», Filozoo – 120 mg/g polvere per soluzione orale per Vitelli da latte, Suini (fino a 35 kg di peso), Broiler, Tacchini, Galline ovaiole, Conigli.

Provvedimento n. 590 del 30 luglio 2013

Specialità medicinale per uso veterinario: COLISTINA SOLFATO 12%, Filozoo - 120 mg/g polvere per soluzione orale per vitelli da latte, suini (fino a 35 kg di peso), broiler, tacchini, galline ovaiole, conigli.

Confezioni:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102461011;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102461023.

Titolare A.I.C: Filozoo S.r.l con sede legale in V. del Commercio 28/30 - 41012 Carpi - Modena - Italia C.F. 02770840367.

Oggetto: Variazioni tipo II: Aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, la variazione tipo II, aggiornamento di tecnica farmaceutica.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

4) rinuncia alla confezione barattolo da 1 kg A.I.C. n. 102461011.

Pertanto la confezione ora autorizzata è la seguente:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102461023;

5) modifica del periodo di validità del medicinale dove viene inserito la validità dopo prima apertura: 30 giorni e la validità dopo dissoluzione in acqua: 24 ore.

La validità ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 30 giorni;

periodo di validità dopo dissoluzione in acqua: 24 ore;

6) Modifica al punto 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione del RCP e relativi paragrafi degli altri stampati illustrativi:

da: Non conservare a temperature superiori a 25° C. proteggere dalla luce solare diretta;

a: Proteggere dalla luce solare diretta. Dopo apertura richiudere accuratamente il sacco arrotolando i lembi liberi per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni (per le validità dopo apertura e dopo dissoluzione in acqua e le condizioni di conservazione).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Finadyne» 50 mg/ml.

Provvedimento n. 597 del 5 agosto 2013

Medicinale veterinario: FINADYNE 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini ed equini, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100099062;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100099922;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100099934.

Titolare A.I.C.: Intervet (France) con sede in Rue Olivier de Serres, Beaucouzè, Angers Technopole (Francia) rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: Variazione tipo II C.I.4: variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati di farmacovigilanza in materia di qualità di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza.

Variazione tipo IB n. B.II.f.1 b2: modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito: estensione della durata di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura (sulla base dei dati in tempo reale).

Si autorizza, a seguito della variazione tipo II C.I.4 del medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica dei punti 4.3, 4.5 e 4.7 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i relativi punti 5 e 12 dell'etichetta/foglio illustrativo.

Si autorizza altresì la variazione tipo IB concernente l'estensione del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario da: "dopo la prima apertura consumare immediatamente e non conservare" a: "dopo la prima apertura consumare entro 28 giorni". Il periodo di validità del medicinale veterinario suddetto confezionato per la vendita rimane invariato.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, relativamente alla modifica degli stampati a seguito della variazione tipo II C.I.4, deve essere effettuato entro 120 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07266

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dermaflon» crema.

Provvedimento n. 598 del 5 agosto 2013

Medicinale veterinario: DERMAFLON crema, nelle confezioni:

tubo da 30 g - A.I.C. n. 100246014;

tubo da 100 g - A.I.C. n. 100246026.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Latina - Via Isonzo, 71 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: Variazioni tipo IA A7: soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

Si autorizza la variazione tipo IA del medicinale veterinario indicato in oggetto, concernente la soppressione del seguente sito di produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito: PFIZER GPM, 5 Avenue de Concyr, 45071 Orleans Cedex, Francia.

Pertanto, per la produzione, controllo e rilascio lotti del prodotto finito rimane autorizzato il seguente sito produttivo: Haupt Pharma Latina S.r.l., ss 156 km 47,600, Borgo San Michele (LT).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07267

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Suvaxyn M. Hyo» Soluzione iniettabile per suini.

Provvedimento n. 607 del 5 agosto 2013

Medicinale veterinario: SUVAXYN M. HYO soluzione iniettabile per suini.

Confezioni:

1 flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102258011;

10 flaconi da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102258023;

1 flacone da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258035;

10 flaconi da 250 ml (125 dosi) - A.I.C. n. 102258047.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 - 04100 Latina - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA A 7: Soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del seguente sito di produzione, confezionamento, responsabile del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. Van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Per la produzione, il confezionamento, il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito rimane autorizzato il sito:

Pfizer Olot S.L.U., Ctra. Camprodon s/n «la Riba» - 17813 Vall de Bianya, Girona, Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07268

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Poulvac Ilt» Vaccino vivo liofilizzato per polli.

Provvedimento n. 610 del 6 agosto 2013

Medicinale veterinario «POULVAC ILT» Vaccino vivo liofilizzato per polli.

Confezioni:

10 flaconi da 1000 dosi - AIC n. 101462012

1 flacone da 1000 dosi - AIC n. 101462024

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina – codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA A 7: Soppressione dei siti di fabbricazione (anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente).

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la soppressione del seguente sito di produzione, confezionamento, responsabile del controllo e del rilascio dei lotti del prodotto finito: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi.

Per il confezionamento secondario, il controllo e il rilascio dei lotti del prodotto finito rimane autorizzato il sito: Pfizer Olot S.L.U., Ctra. Camprodon s/n "la Riba", 17813 Vall de Bianya, Girona, Spagna.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A07269

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.". (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 204 del 31 agosto 2013).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

alla pagina 13, articolo 6, comma 1, capoverso 4-*ter*, lettera *a)*, anzichè: «...autorizzazioni, che*, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni,* accedono alle aree*...»* leggasi : «...autorizzazioni, che accedono alle aree*...»*.

13A07364

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'errata-corrige concernente il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante: "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.". (Errata-corrige pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 206 del 3 settembre 2013).

Nell'errata-corrige citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, l'ultimo capoverso deve intendersi sostituito dal seguente:

«- Inoltre, sempre a pag. 24, all'art. 12, comma 6, penultimo rigo, dove è scritto: "sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, *prevedendo anche* misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati.", leggasi: "sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia, *nonché, per quanto concerne le* misure di compensazione ambientale per il Comuni interessati, *il Ministro dell'economia e delle finanze.*".».

13A07369

Comunicato relativo all'estratto determinazione V&A/1375 del 5 agosto 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano "Granulokine"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 205 del 2 settembre 2013).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 40, prima colonna, dove è scritto: «Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001,010.011/WS/10.», leggasi: «Numero procedura mutuo riconoscimento: *EMA/H/XXXX/WS/399-UK/H/0019/001,010-011/WS/103*.».

13A07365

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-207) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.